

CITTA' DI
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA

Estratto dal registro delle deliberazioni del COMMISSARIO STRAORDINARIO
nella competenza del Consiglio comunale

N. 3 DEL 22 GENNAIO 2015

E' presente il
COMMISSARIO STRAORDINARIO: **VITTORIO ZAPPALORTO**

Partecipa il
SEGRETARIO GENERALE: **RITA CARCÒ**

22 gennaio 2015

N. 3 = Modifica dell'art. 22 delle NTA della Variante al PRG per Porto Marghera. Variante parziale alla normativa del PRG adottato ai sensi dell'art. 50, comma 4, lett. I) della L.R. 61/1985. Approvazione ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004.

Controdeduzione alle osservazioni ed approvazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri del Consiglio comunale

Richiamato

il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2014 con il quale il Dott. Vittorio Zappalorto è stato nominato Commissario Straordinario per la gestione provvisoria dell'Ente, con attribuzione dei poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio ed alla Giunta;

Premesso che

Il Comune di Venezia è dotato di P.R.G. approvato con D.P.R. del 17.12.1962 (G.U. del 22.02.1963, n.51);

successivamente tale strumento urbanistico generale è stato modificato con le seguenti Varianti:

1) Per l'ambito lagunare

- DGR 02.12.1997 n. 4257: Piano Regolatore Generale – Variante per l'Isola di Sacca Sessola;
- DGR 09.11.1999 n. 3987: Piano Regolatore Generale – Variante per la Città Antica;
- DGR 25.01.2000 n. 143: Piano Regolatore Generale – Variante per le Isole di Sant'Erasmus e Vignole. (Comprende anche le Isole del Lazzaretto Nuovo e di San Francesco del deserto);
- DGR 15.03.2000 n.1848: Piano Regolatore Generale – Variante per l'Isola del Lido;
- DGR 15.12.2000 n.4037: Piano Regolatore Generale – Variante per l'Isola di Murano;
- DGR 15.12.2009 n.3886: Piano Regolatore Generale – Variante per l'Isola di Pellestrina;
- DGR 15.03.2010 n. 834: Piano Regolatore Generale – Variante per le Isole di Burano, Mazzorbo e Torcello;
- DGR 02.11.2010 n.2555 Piano Regolatore Generale – Variante per la Laguna e le isole minori. (l'art. 10 delle N.T.S.A. – Salvaguardia di norme vigenti: riconosce e convalida i provvedimenti di Variante precedentemente approvati per le isole di S. Clemente, S. Servolo e della Grazia, La Grazia, S. Lazzaro degli Armeni e S. Michele.).

2) per l'ambito di terraferma

- DGR 15.07.1997 n. 2572: Piano Regolatore Generale – Variante per il Centro Storico di Mestre;
- DGR 16.12.1997 n. 4488: Piano Regolatore Generale – Variante per i Centri Storici minori della Terraferma;
- DGR 16.12.1997 n. 4489: Piano Regolatore Generale – Variante per la Città Giardino di Marghera;
- DGRV n.350 del 09.02.1999: Piano Regolatore Generale – Variante per Porto Marghera;

- DGR 03.12.2004 n. 3905: Piano Regolatore Generale – Variante per la Terraferma D.C.C. n. 16/1999 e Variante parziale D.C.C. n. 175/2002. Approvazione con modifiche d'ufficio Art. 45 – L.R. 27.06.1985 n. 61. Approvazione con proposte di modifica Art. 46 – L.R. 27.06.1985 n. 61;
- DGR 29.07.2008 n. 2141: Piano Regolatore Generale – Variante per la Terraferma D.C.C. n. 16/1999 Controdeduzioni comunali alla DGR n. 3905 del 03.12.2004. Approvazione definitiva – art. 46 L.R. n. 61/1985;
- DGR 9/02/2010 n. 264 e DGR 2/11/2010 n. 2553: Piano Regolatore Generale – Variante per l'Area Significativa di Campalto;

il Comune di Venezia, ha adeguato, attraverso l'approvazione da parte della Regione Veneto degli strumenti urbanistici anzi elencati, l'intera sua strumentazione urbanistica a quella di livello superiore regionale, e in particolare al vigente Piano d'Area della Laguna veneziana che, ai sensi dell'art. 55 delle sue norme tecniche dispone che tale adeguamento può avvenire "oltre che con un'unica Variante generale anche con più Varianti parziali le quali devono comunque riguardare singole tematiche o ambiti territoriali omogenei";

il Comune di Venezia ha così provveduto ad attuare un sistema di pianificazione generale in cui sono state rispettate le prescrizioni di cui all'art. 5 della Legge n. 171/1973, facendo di fatto decadere l'obbligo, in esso contenuto, del ricorso al parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia che non risulta più opportuno in quanto tale parere si rendeva necessario unicamente sino all'entrata in vigore di uno strumento urbanistico generale redatto o modificato secondo le direttive del Piano Comprensoriale (che oggi è rappresentato, nei suoi contenuti, dal PALAV);

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30/31 Gennaio 2012 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale del 23 Aprile 2004, n. 11;

in data 30.09.2014 si è tenuta la Conferenza conclusiva di Servizi decisoria di approvazione del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale del 23 Aprile 2004, n. 11 (BURV n. 45/2004);

in data 10.10.2014 la Giunta Provinciale ha approvato la delibera n. 128 avente per oggetto "Presa d'atto e ratifica dell'approvazione in sede di conferenza di servizi decisoria del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Venezia". Detta delibera è stata pubblicata ai sensi del comma 7 dell'art. 15 della L.R. n. 11 del 23 Aprile 2004 sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 105 del 31 ottobre 2014. A decorrere dal 15.11.2014 il Piano di Assetto del territorio è divenuto efficace.

Premesso ancora che

successivamente all'adozione della Variante di PRG per Porto Marghera sono stati emanati molteplici provvedimenti legislativi e programmatori con l'obiettivo di garantire la salvaguardia ambientale dell'area industriale, tra cui:

- la legge 246/1998, che individuava il sito di Porto Marghera tra le aree industriali e i siti ad alto rischio ambientale;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 471/1999;
- il Decreto del 23.02.2000 del Ministro dell'Ambiente con il quale si individua il "Sito di Interesse Nazionale" di Venezia;
- il "Master Plan per la bonifica dei siti inquinati a Porto Marghera" attivato dalla Regione Veneto con DGR n 2386/2001, che individua 15 macroisole in cui si prevede che i suoli contaminati siano nettamente separati dalla laguna;

- il Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 468/2001 che approva il "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale";
- l'Accordo di Programma tra Regione Veneto e Magistrato alle Acque, approvato con DGR n. 4531/2004 per l'attuazione di alcuni degli interventi previsti dal Progetto Integrato Fusina (PIF);
- il D.lgs. 152/2006 che ha riorganizzato le materie della tutela delle acque, dei suoli e delle bonifiche, nonché del danno ambientale;
- l'Accordo di Programma Quadro sottoscritto tra i Ministeri dell'Economie e delle Finanze, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e il Magistrato alle Acque di Venezia e il Commissario Delegato per l'Emergenza Socio Economico Ambientale relativa ai grandi canali di navigazione;

Atteso che

l'esperienza maturata nel decennio trascorso ha evidenziato che il meccanismo introdotto dall'art. 22 della VPRG per Porto Marghera è stato un incentivo alla bonifica dei siti, ma nel contempo ha evidenziato che l'accavallarsi della procedura di salvaguardia ambientale con quella di approvazione degli strumenti urbanistici ha creato un appesantimento ed un allungamento dell'iter approvativo dei piani stessi, a discapito degli operatori, dei professionisti incaricati e non ultimo degli stessi uffici comunali, ed ha generato disinteresse da parte degli investitori, perdita di finanziamenti, e in sintesi il rallentamento del processo di riqualificazione e riconversione di Porto Marghera.

Preso altresì atto che

l'art. 22 della VPRG per Porto Marghera subordina il rilascio dei titoli abilitativi inerenti le opere di urbanizzazione e le opere edilizie all'assunzione di formale impegno scritto, da parte dell'operatore, di realizzare le operazioni di bonifica previste e descritte nel progetto di bonifica approvato dall'organo competente e subordina la realizzazione degli interventi edilizi (inizio lavori delle opere di urbanizzazione e delle opere edilizie) alla certificazione da parte dell'Organo competente dell'avvenuta regolare esecuzione delle opere previste nel progetto di bonifica, e che dunque la verifica della effettiva bonifica dei siti inquinati si realizza nella fase della realizzazione edilizia delle opere.

Considerato che

appare opportuno, al fine di facilitare l'attuazione delle previsioni della strumentazione urbanistica, il cui obiettivo è la riqualificazione e riconversione di Porto Marghera, ed al fine di facilitare l'azione degli operatori, degli investitori e della stessa Amministrazione Comunale, svincolare la procedura di approvazione degli strumenti urbanistici dalla procedura di bonifica dei siti, fermo restando l'obbligo della bonifica del sito interessato dal Piano, da attuare in sede di rilascio del titolo abilitativo.

Atteso altresì che

il Consiglio Comunale con deliberazione n. 145 in data 21.12.2011 ha adottato la Variante in oggetto;

la Variante in oggetto, completa di tutti gli atti relativi è stata depositata per dieci giorni consecutivi e precisamente dal 20.01.2012 al 30.01.2012, a disposizione del pubblico, presso la Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia - Ufficio Urbanistica del Comune di Venezia,

nella sede di Venezia, San Marco 3980 e nella sede di Mestre, viale Ancona 59, oltre che presso il Settore Urbanistica della Provincia di Venezia, nella sede di Mestre, via Forte Marghera n. 191;

dell'eseguito deposito è stata data immediata notizia al pubblico mediante avviso affisso all'Albo del Comune e della Provincia e mediante affissione di manifesti;

durante il periodo di deposito e nei successivi venti giorni, e precisamente entro il 20.02.2012, chiunque poteva presentare osservazioni alla suddetta Variante adottata;

in data 10.12.2014 (prot. 2014/0512765) è pervenuta, fuori termine, un'osservazione a firma del dott. Laggia;

Ritenuto opportuno

nello spirito di una più ampia partecipazione dei cittadini alla formazione degli atti amministrativi, prendere in considerazione e controdedurre anche le osservazioni presentate fuori termine, pervenute fino alla data di protocollo del presente provvedimento.

Considerato che

detta osservazione e la relativa proposta di controdeduzione predisposta dalla Direzione Sviluppo del Territorio, viene qui allegata quale sub. "B" al presente provvedimento costituendone parte integrale e sostanziale allo stesso.

Ritenuto

di esprimere parere favorevole alla proposta avanzata con la citata osservazione secondo le indicazioni contenute nella controdeduzione di cui al succitato allegato sub "B".

Visto

l'allegato "sub A" di variante normativa all'articolo 22 delle vigenti NTA della Variante di PRG per Porto Marghera, modificato ed integrato a seguito dell'osservazione pervenuta, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista

l'asseverazione PG/2014/0514538 del 11.12.2014 con la quale l'Arch. Oscar Girotto in qualità di estensore della variante in oggetto attesta la non necessità dello studio di compatibilità idraulica ai sensi della DGRV n. 3637/02 e ss.mm.ii. ed integrazioni che si allega alla presente deliberazione quale allegato SUB 1;

l'asseverazione PG/2011/530629 del 21.12.2011 con la quale l'Arch. Andrea Costantini in qualità di Direttore della Direzione Ambiente e Politiche Giovanili del Comune di Venezia attesta la non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale di cui alle direttive 92/43, 2009/147 CEE, del DPR. 357/1997 e delle DD.GG.RR n. 2803/2002, 1180/2006, 4059/2007, 4003/2008, 3173/2006 che si allega alla presente deliberazione quale allegato SUB 2;

Rilevato che

tale variante normativa è stata adottata precedentemente all'approvazione del Piano di Assetto del Territorio e che rientra nella fattispecie di cui alla lettera I), 4° comma, articolo 50

della Legge Regionale n. 61/1985, in quanto non modifica gli indici di edificabilità, non modifica le definizioni e le modalità di calcolo degli indici e dei parametri urbanistici e non modifica altresì le destinazioni d'uso e le modalità di attuazione;

detta variante è approvabile ai sensi dell'articolo 18 della Legge Regionale n. 11/2004;

Visto

il parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. 267/2000, rispettivamente dal Direttore della Direzione Sviluppo del Territorio e dal Direttore Finanza e Bilancio per quanto di competenza;

Atteso

che la deliberazione è stata proposta dalla Direzione Sviluppo del Territorio;

Ritenuto

di condividere la proposta di deliberazione per le motivazioni nella stessa riportate e pertanto di poter deliberare sull'argomento.

Preso atto che

in data 12.12.2014 con nota PG/2014/515854 è stato richiesto alla Municipalità di Marghera il parere di competenza e che la stessa con propria deliberazione n. 22 nella seduta del 18.12.2014 ha espresso parere favorevole alla deliberazione di cui all'oggetto;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole all'accoglimento dell'osservazione pervenuta con prot. 2014/0512765 del 10.12.2014 secondo quanto espresso nell'allegato sub "B" che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. approvare la Variante normativa in oggetto che modifica l'art. 22 delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante al PRG per Porto Marghera, così come evidenziato nel "testo normativo in variante" di cui all'Allegato A, che è parte integrante della presente deliberazione;
3. dare mandato alla Direzione Sviluppo del Territorio di esperire la procedura prevista dalla legislazione vigente conseguente al presente atto;

Il presente impegno deliberativo non comporta impegno di spesa.

(Proposta di deliberazione n. 869 del 24 dicembre 2014)

Il Commissario Straordinario Vittorio Zappalorto
Il Segretario Generale Rita Carcò

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo on line del Comune il 3 febbraio 2015
per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno.

Esecutività dal 14 febbraio 2015

Oggetto:

P.D. 869 del 24/12/2014

Modifica dell'art. 22 delle NTA della Variante al PRG per Porto Marghera. Variante parziale alla normativa del PRG adottato ai sensi dell'art. 50, comma 4, lett. l) della L.R. 61/1985. Approvazione ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004. Controdeduzione alle osservazioni e approvazione.

Pareri di regolarità tecnica e/o contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, TUEL, così come modificato dal D.L. n. 174/2012.

Vista la relazione istruttoria, si esprime parere di regolarità per quanto di competenza sulla deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore della Direzione Sviluppo del Territorio

Arch. Oscar Girotto

Data, 24/12/2014 PG/2014/554487

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente responsabile;

Si esprime parere di regolarità contabile

Il Direttore della Direzione Finanza Bilancio e Tributi

Dott. Piero Dei Rossi

Data, 9/1/2015 PG/2015/8414

CITTA' DI
VENEZIA



Comune di Venezia

Direzione Sviluppo del Territorio

Servizio Pianificazione e Gestione Porto Marghera

Oggetto: Modifica dell'art. 22 delle NTA della Variante al PRG per Porto Marghera. Variante parziale alla normativa del PRG adottato ai sensi dell'art. 50, comma 4, lett. I) della L.R. 61/1985. Approvazione ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004.
Controdeduzione alle osservazioni ed approvazione.

ALLEGATO A

**Modifica articolo 22 delle Norme Tecniche di Attuazione
della Variante al PRG per Porto Marghera**

Modifica dell'art. 22 delle NTA della Variante al PRG per Porto Marghera.

Variante parziale alla normativa del PRG adottata ai sensi dell'art. 50, comma 4, lett. l) della Legge Regionale n. 61/1985 ed approvata ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale n. 11/2004

La seguente scheda pone a confronto, per agevolare la lettura del provvedimento di Variante normativa oggetto della presente deliberazione, il testo dell'art. 22 vigente (sezione di sinistra), con il testo dell'art. 22 adottato (sezione centrale) e quello oggetto di proposta di modifica (sezione a destra). Il testo barrato nella colonna centrale è il testo eliminato a seguito dell'osservazione pervenuta che viene sostituito/integrato con il testo in rosso nella colonna a destra.

Testo normativo vigente	Testo normativo in Variante adottato	Testo normativo in Variante oggetto di approvazione
<p><i>Gli strumenti urbanistici attuativi ed i progetti di opere pubbliche nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia (se comportanti la demolizione e la sostituzione di consistenti parti strutturali), di ampliamento, di sopralzo, di ricostruzione di fabbricati esistenti e gli interventi di nuova costruzione non possono essere -rispettivamente- approvati od assentiti se i relativi progetti non sono corredati anche da specifica relazione tecnico-scientifica volta a documentare il grado di contaminazione del suolo (considerato dall'intero strumento urbanistico attuativo o costituente area di sedime e di pertinenza del fabbricato oggetto del singolo intervento) ed a definire le operazioni di confinamento e/o di bonifica atte a realizzare le condizioni di utilizzabilità del suolo stesso. La suddetta prescrizione si applica solo nel caso in cui gli interventi approvati od assentiti comportino l'esecuzione di lavori che investano il suolo.</i></p> <p>La suddetta relazione è costituita da:</p> <p>a) i referti delle analisi condotte -sul terreno di cui si tratta, in un periodo compreso nell'anno antecedente la data di</p>	<p>Gli interventi edilizi, inerenti la ristrutturazione edilizia (se comportanti la demolizione e la sostituzione di consistenti parti strutturali), l'ampliamento, la ricostruzione di fabbricati esistenti, nonché la nuova costruzione, ubicati nel Sito di Interesse Nazionale del Comune di Venezia di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 23 febbraio 2000, eseguibili in diretta attuazione del PRG o conseguenti ad approvazione di Piano Urbanistico Attuativo e che comportino l'esecuzione di lavori che investono il suolo, sono soggetti alle seguenti prescrizioni:</p> <p>1. L'avvio del procedimento di approvazione di progetti di opere pubbliche, la domanda di permesso di costruire, la denuncia di inizio attività (DIA) e la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), sono subordinati all'acquisizione del parere favorevole del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) in merito alla non necessità di bonifica del sito, oppure, nel caso in cui la caratterizzazione del sito abbia evidenziato</p>	<p>Gli interventi edilizi, eseguibili in diretta attuazione del PRG o conseguenti ad approvazione di Piano Urbanistico Attuativo e che comportino l'esecuzione di lavori che investono il suolo, sono subordinati alle disposizioni di cui all'art. 242 (e all'art. 252 per gli ambiti ricompresi nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale ex D.M. 24 aprile 2013) del Dlgs 152/2006 e s.m.i. e sono soggetti alle seguenti prescrizioni:</p> <p>1. L'avvio del procedimento di approvazione di progetti di opere pubbliche, la domanda di permesso di costruire, l'autodichiarazione/ segnalazione di inizio attività edilizia, devono essere corredati della documentazione di cui all'art. 7 dell' "Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera", sottoscritto in data 16 aprile 2012, predisposta secondo i Protocolli</p>

<p>presentazione della relazione- da istituto o da ente di competenza e di esperienza comprovate, secondo le metodiche e con le garanzie prescritte dalla legislazione vigente in materia e, comunque, dalla tecnica più avanzata, tenendo conto tanto delle esigenze di tutela della salute degli addetti e dei cittadini nonché dell'igiene del territorio quanto della vulnerabilità della falda sotterranea in ragione della sua utilizzazione e della sua connessione con il corpo idrico lagunare;</p> <p>b) l'individuazione dei possibili interventi di confinamento e/o di bonifica del terreno considerato e la valutazione dei relativi costi;</p> <p>c) il progetto delle specifiche operazioni di confinamento e/o di bonifica da attuare per rendere la qualità del suolo idonea a consentire gli interventi edilizi previsti dallo strumento urbanistico attuativo o da assentire con concessione edilizia;</p> <p>d) ogni altro elaborato, referto o progetto prescritto dal competente ufficio comunale.</p> <p>Ove la Relazione escluda l'esigenza di operazioni di confinamento o di bonifica ed ove la relativa conclusione sia asseverata da professionista all'uopo abilitato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l'intervento può essere valutato per l'eventuale assentimento.</p> <p>La Relazione costituisce parte integrante del piano urbanistico attuativo o della concessione edilizia ovvero presupposto per gli interventi che non necessitano di tale titolo; essa deve preliminarmente aver ottenuto il parere favorevole, all'approvazione o altro analogo provvedimento da parte delle autorità competenti in materia nelle forme previste dalle leggi vigenti. Il piano attuativo, se di iniziativa privata, dovrà essere corredato dalla</p>	<p>la necessità di bonifica, all'approvazione del progetto di bonifica con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM).</p> <p>2. Nel caso in cui il sito necessiti di essere bonificato, fatte salve le porzioni del sito stesso non interessate dagli interventi di bonifica e quindi immediatamente riutilizzabili:</p> <p>a) I progetti di opere pubbliche e gli interventi edilizi autorizzabili con permesso di costruire possono essere rispettivamente approvati e rilasciati indipendentemente dalla certificazione, da parte dell'Organo pubblico competente, dell'avvenuta bonifica in conformità al progetto di bonifica dei suoli approvato con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (MATTM), che invece, assieme alla dichiarazione asseverata del proponente, che le opere e gli interventi medesimi sono compatibili con la bonifica realizzata e non costituiscono condizione ostativa alla bonifica della falda, qualora in corso o comunque non certificata, costituisce atto preventivo obbligatorio per l'inizio dei lavori.</p> <p>b) la presentazione di denuncia di inizio attività (DIA), segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e comunicazione di inizio attività (CIA) è subordinata alla certificazione, rilasciata dall'Organo pubblico competente, dell'avvenuta bonifica in conformità al progetto di bonifica dei suoli approvato con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e</p>	<p>attuativi di cui all'art. 5 commi 3 e 5 del di suddetto Accordo di Programma.</p> <p>2. Nel caso in cui il sito necessiti di essere bonificato, fatte salve le porzioni del sito stesso non contaminate a seguito della caratterizzazione e dell'analisi del rischio e quindi immediatamente riutilizzabili:</p> <p>a) I progetti di opere pubbliche e gli interventi edilizi autorizzabili con permesso di costruire possono essere rispettivamente approvati e rilasciati indipendentemente dalla certificazione, da parte dell'Organo pubblico competente, dell'avvenuta bonifica in conformità al progetto di bonifica dei suoli approvato ai sensi del D.lgs. 152/2006, che invece, assieme alla dichiarazione asseverata del proponente, che le opere e gli interventi medesimi sono compatibili con la bonifica realizzata e non costituiscono condizione ostativa alla bonifica della falda, qualora in corso o comunque non certificata, costituisce atto preventivo obbligatorio per l'inizio dei lavori.</p> <p>b) l'autodichiarazione/ segnalazione di inizio attività edilizia è subordinata alla certificazione, rilasciata dall'Organo pubblico competente, dell'avvenuta bonifica in conformità al progetto di bonifica dei suoli approvato ai sensi del D.lgs. 152/2006 ed alla dichiarazione asseverata del proponente, che le opere e gli interventi edilizi sono compatibili con la bonifica realizzata e non</p>
--	---	---

<p><i>convenzione di cui all'art.63 della legge regionale n.61/1985, con la quale - in particolare -il richiedente assume formale impegno a realizzare preventivamente rispetto agli interventi edilizi previsti, le operazioni di confinamento e/o di bonifica indicate nella suddetta Relazione, dandone a riguardo congrue garanzie .</i></p> <p><i>Nel caso di intervento diretto, la convenzione potrà essere sostituita da atto d'obbligo, registrato e trascritto, con cui il richiedente assume i medesimi impegni di cui sopra.</i></p> <p><i>La relazione è esaminata ed approvata dagli organi competenti in materia; ove detti organi appartengano a più amministrazioni pubbliche, si procederà a mezzo di conferenza di servizi. Una volta intervenuta detta approvazione ed apportate le modifiche o le integrazioni del progetto eventualmente prescritte in sede di approvazione, l'operatore assume formale impegno scritto di realizzare, preventivamente rispetto all'intervento, le operazioni di confinamento e/o di bonifica previste dal suddetto progetto, dando -al riguardo- congrue garanzie. Tale impegnativa (da trascrivere nei registri immobiliari) costituisce presupposto necessario per l'approvazione dello strumento urbanistico attuativo o per il rilascio della concessione edilizia. Gli interventi edilizi -anche se non necessitano di preventivo titolo abilitativo- potranno aver corso solo a seguito dell'accertamento della regolare esecuzione delle opere previste dal ricordato progetto; ove l'accertamento non sia avviato dall'Amministrazione entro trenta giorni dalla comunicazione scritta di ultimazione dei lavori di confinamento e/o di bonifica, lo stesso potrà essere sostituito con dichiarazione asseverata del direttore dei lavori.</i></p> <p><i>In caso di interventi di sola demolizione, gli</i></p>	<p>dichiarazione asseverata del proponente, che le opere e gli interventi medesimi sono compatibili con la bonifica realizzata e non costituiscono condizione ostativa alla bonifica della falda, qualora in corso o comunque non certificata;</p> <p>2 bis Le opere pubbliche e gli interventi edilizi costituenti parte integrante del progetto di bonifica approvato, sono consentiti, per quanto connesso alla bonifica stessa, nella more della certificazione della avvenuta bonifica rilasciata dall'Organo Pubblico competente;</p> <p>3. Per gli interventi edilizi normati da Piano Urbanistico Attuativo l'approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (MATTM) del progetto di bonifica (qualora necessario) deve essere riferita a tutto l'ambito territoriale del PUA.</p> <p>4. In presenza di Piano Urbanistico Attuativo suddiviso in Unità minime di Intervento o realizzato per stralci funzionali, le condizioni di cui alle lett. a) e b) del precedente punto 2, possono essere riferite anche alla sola Unità Minima di Intervento o al singolo stralcio funzionale.</p> <p>5. Le aree da cedere al Comune o da asservire ad uso pubblico da parte di privati, in esecuzione di Piani Urbanistici Attuativi, non devono risultare contaminate, e a tal fine, prima della stipula degli atti di</p>	<p>costituiscono condizione ostativa alla bonifica della falda, qualora in corso o comunque non certificata;</p> <p>2 bis Le opere pubbliche e gli interventi edilizi costituenti parte integrante del progetto di bonifica approvato, sono consentiti, per quanto connesso alla bonifica stessa, anche in assenza di titolo abilitativo a costruire e nelle more della certificazione della avvenuta bonifica rilasciata dall'Organo Pubblico competente;</p> <p>3. Per gli interventi edilizi normati da Piano Urbanistico Attuativo l'approvazione del progetto di bonifica (qualora necessario) deve essere riferita a tutto l'ambito territoriale del PUA.</p> <p>4. In presenza di Piano Urbanistico Attuativo suddiviso in Unità minime di Intervento o realizzato per stralci funzionali, le condizioni di cui alle lett. a) e b) del precedente punto 2, possono essere riferite anche alla sola Unità Minima di Intervento o al singolo stralcio funzionale.</p> <p>5. Le aree da cedere al Comune o da asservire ad uso pubblico da parte di privati, in esecuzione di Piani Urbanistici Attuativi, non devono risultare contaminate. A tal fine la stipula degli atti di cessione e/o</p>
--	---	---

<p><i>stessi non potranno comunque essere avviati in mancanza dei referti di cui alla lettera a del precedente secondo comma e di una relazione attestante la qualità del suolo e la condizione in cui esso si verrà a trovare a demolizione avvenuta.</i></p>	<p>cessione e/o asservimento, dovrà essere presentato al Comune il parere del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) in merito alla non necessità di bonifica del sito oppure, qualora la caratterizzazione del sito ne abbia evidenziato la contaminazione, la certificazione rilasciato dal competente Organo pubblico inerente l'avvenuta bonifica, o, per la sola bonifica della falda, l'impegno ad assolverne l'esecuzione secondo quanto previsto dal progetto di bonifica approvato.</p> <p>6. I Piani Urbanistici Attuativi ricadenti totalmente o parzialmente all'interno del Sito di Interesse Nazionale del Comune di Venezia di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 23 febbraio 2000, devono prevedere, nelle norme tecniche di attuazione e nella convenzione obbligatoria di cui alla lett. m), comma 2° dell'art. 19 della L.R. 11/2004, esplicito richiamo agli obblighi di cui ai commi precedenti.</p> <p>7. Gli interventi edilizi che non investono il suolo non sono subordinati alle procedure del presente articolo. Gli interventi di sola demolizione, che investono il suolo, sono invece subordinati alle certificazioni di cui alle lett. a) e b) del precedente punto 2.</p>	<p>asservimento, qualora la stessa avvenga prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio, sarà subordinata alla presentazione al Comune del parere della Conferenza di Servizi di cui all'art. 242 del Dlgs 152/2006 (o all'art. 252 per le aree ricadenti nel perimetro del S.I.N.di Venezia) in merito alla non necessità di bonifica del sito oppure, qualora la caratterizzazione del sito ne abbia evidenziato la contaminazione, della certificazione rilasciata dal competente Organo pubblico inerente l'avvenuta bonifica, o, per la sola bonifica della falda, l'impegno ad assolverne l'esecuzione secondo quanto previsto dal progetto di bonifica approvato.</p> <p>6. I Piani Urbanistici Attuativi devono prevedere, nelle norme tecniche di attuazione e nella convenzione obbligatoria di cui alla lett. m), comma 2° dell'art. 19 della L.R. 11/2004, esplicito richiamo agli obblighi di cui ai commi precedenti.</p> <p>7. Gli interventi edilizi che non investono il suolo non sono subordinati alle procedure del presente articolo. Gli interventi di sola demolizione, che investono il suolo, sono invece subordinati alle certificazioni di cui alle lett. a) e b) del precedente punto 2.</p>
--	--	---



Comune di Venezia

Direzione Sviluppo del Territorio

Servizio Pianificazione e Gestione Porto Marghera

Oggetto: Modifica dell'art. 22 delle NTA della Variante al PRG per Porto Marghera. Variante parziale alla normativa del PRG adottato ai sensi dell'art. 50, comma 4, lett. I) della L.R. 61/1985. Approvazione ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004.
Controdeduzione alle osservazioni ed approvazione.

ALLEGATO B

- Osservazioni pervenute
- Sintesi delle osservazioni pervenute e proposta di controdeduzione

COMUNE DI VENEZIA

PG/2014/ 0512765 del 10/12/2014 ore 14.13

Mitt. LAGGIA IVANO

Ass. Pianificazione e gestione Porto Marghera

Classifica : XII 1.1 Fascicolo 10 del 2014



**Spett.le Commissario Straordinario
del Comune di Venezia
dott. Vittorio Zappalorto
San Marco 4136
Venezia**

**Spett.le Direttore
della Direzione Sviluppo del Territorio
Arch. Oscar Girotto
Viale Ancona n. 63
Mestre - Venezia**

Oggetto: Modifica dell'art. 22 delle NTA della Variante al PRG per Porto Marghera. Variante parziale alla normativa del PRG ai sensi dell'articolo 50, comma 4, lett. l) della L.R. 61/1985. Approvazione ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 11/2004.

OSSERVAZIONE

Premesso che:

- in data 21.12.2011, con Delibera di Consiglio Comunale n. 145, è stata adottata la modifica dell'articolo 22 delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante per Porto Marghera – Variante parziale alla normativa del PRG ai sensi dell'art. 50 comma 4°, lett. 1) della L.R. 61/1985;
- in data 16.04.2012 è stato sottoscritto (dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, dal Ministero delle Infrastrutture (Magistrato alle Acque di Venezia), dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Venezia, dal Comune di Venezia, dall'Autorità Portuale di Venezia) l'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera e aree limitrofe;
- in data 21.01.2013 il Ministro dell'Ambiente Corrado Clini ha firmato il Protocollo operativo per la caratterizzazione dei siti ai sensi del D. Lgs 152/06 e s.m.i. e dell'Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera (Revisione ai sensi dell' accordo di Programma del 16 aprile 2012 – art. 5, comma 3). Tale Protocollo aggiorna, integra e sostituisce il Protocollo Operativo per la caratterizzazione dei siti ai sensi del D.lgs 152/06 e dell'Accordo di Programma per la chimica di Porto Marghera (revisione Gennaio 2008), definendo i criteri e i metodi per la valutazione dei Piani di Caratterizzazione;
- in data 24.04.2013 è stato emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare il decreto di "Ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di Venezia"

Considerato che:

- l'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera e aree limitrofe ha l'obiettivo "*di promuovere un processo di riconversione industriale e riqualificazione economica del Sito di interesse*

nazionale di Venezia - Porto Marghera mediante procedimenti di bonifica e ripristino ambientale che consentano e favoriscano lo sviluppo di attività produttive sostenibili dal punto di vista ambientale e coerenti con l' esigenza di assicurare il rilancio dell' occupazione attraverso la valorizzazione delle forze lavorative dell'area";

- *l'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera e aree limitrofe “disciplina le iniziative di bonifica, anche in vista della reindustrializzazione garantendone l'efficacia e la tempestività e consentendo l'attività integrata e coordinata del Ministero dell' Ambiente della Regione del Veneto, degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati, favorendo la confluenza delle risorse finanziarie e l'armonizzazione dei procedimenti amministrativi”;*
- *l'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera e aree limitrofe “regola le modalità di esecuzione degli interventi da parte di ciascuna Amministrazione firmataria, il controllo di attuazione di essi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, l'individuazione di eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca totale o parziale dei finanziamenti e l'attivazione di procedure sostitutive, le modalità di promozione del reimpiego delle risorse di lavoro rimaste inoccupate”;*
- *l'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera e aree limitrofe dedica l'art. 7 ai titoli abilitativi edilizi, indicando specificatamente quale documentazione, concernente le verifiche sullo stato dei suoli e acque, deve essere allegata alla richiesta atto al rilascio del titolo edilizio;*
- *l'art. 5 comma 3 dell' Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera e aree limitrofe prescrive che “i Piani di Caratterizzazione delle aree oggetto del presente Accordo di Programma non necessitano di preventiva approvazione e devono essere redatti ed eseguiti con oneri a carico del proponente in conformità ad un apposito Protocollo che sarà approvato dalla Conferenza dei Servizi, su proposta di Ispra, Arpav e Iss, ad integrazione del “Protocollo operativo per la caratterizzazione dei siti ai sensi del D.Lgs 152/06 e dell' Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera – rev. Gennaio 2008”;*
- *il Protocollo di cui all' art. 5 comma 3 dell' Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera e aree limitrofe ha trovato attuazione nel Protocollo Operativo per la caratterizzazione dei siti, firmato dal Ministro Clini il 21.01.2013;*
- *il decreto 24.04.2013 per la “Ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di Venezia” ridefinisce il perimetro del sito di bonifica di Porto Marghera escludendo dal SIN l'ambito di territorio ricompreso tra via F.lli Bandiera e via dell'Elettricità e disponendo che “restano di competenza della Regione del Veneto le operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di territorio già compreso nella perimetrazione del SIN”.*

Considerato inoltre che:

- dalla data di adozione della Variante in oggetto a quella di protocollazione della presente osservazione il legislatore ha emanato le seguenti leggi:
 - Legge 12 luglio 2011, n. 106 (Conversione in legge del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 “Prime disposizioni urgenti per l’economia”)
 - Legge 4 Aprile 2012, n 35 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5)
 - Legge 7 agosto 2012, n. 134 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”)
 - Legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”)
 - Legge 11 novembre 2014, n. 164 (Conversione in legge del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”)

e che dette leggi modificano o integrano il DPR 380/2001 “Testo Unico dell’Edilizia” con particolare riferimento anche alla denominazione dei titoli edilizi riportati nel testo dell’articolo 22 adottato con D.C.C. n. 145 del 21.12.2012;

- anche successivamente all’approvazione di detto articolo di PRG la tipologia e la denominazione dei titoli edilizi può essere soggetta a modifiche e variazioni conseguenti all’introduzione di nuovi disposti normativi o all’aggiornamento di quelli vigenti e che pertanto si reputa utile introdurre nel testo una “nomenclatura dei titoli” di carattere generale.

Preso atto che:

- la modifica del testo dell’ art. 22 delle NTA della Variante per Porto Marghera , così come adottata con D.C.C. n. 145 del 21.12.2012, non recepisce quanto disposto dall’Accordo di Programma sottoscritto il 16.04.2012 e dal conseguente Protocollo operativo per la caratterizzazione dei siti ai sensi del D. Lgs 152/06 e s.m.i. e dell’Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera firmato dal Ministro Clini il 21.01.2013 e che pertanto si reputa necessario introdurre nel testo di variante dette disposizioni;
- con l’emanazione del Decreto 24.04.2013 per la “Ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di Venezia” una porzione del territorio di Porto Marghera, per quanto attiene alla procedura ambientale, è di competenza della Regione del Veneto e non più del Ministero dell’Ambiente e dunque si reputa necessario introdurre nel testo di variante il richiamo a tali nuove competenze;
- per una coerenza con i dispositivi vigenti si rende utile sostituire la descrizione specifica della tipologia dei titoli edilizi citati nel testo adottato (quali Permesso di Costruire, DIA, SCIA) con una descrizione di carattere generale che garantisca nel tempo la continuità della conformità alle norme statali e regionali in materia edilizia;

si propone quanto segue:


- al primo capoverso del testo normativo adottato di eliminare la porzione di testo: *“inerenti la ristrutturazione edilizia (se comportanti la demolizione e la sostituzione di consistenti parti strutturali), l’ampliamento, la ricostruzione di fabbricati esistenti, nonché la nuova costruzione, ubicati nel Sito di Interesse Nazionale del Comune di Venezia di cui al Decreto del Ministero dello Ambiente del 23 febbraio 2000”* e di inserire al primo capoverso tra la parola *“suolo”* e le parole *“e sono”*, il testo: *“sono subordinati alle disposizioni di cui all’art. 242 (e all’art. 252 per gli ambiti ricompresi nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale ex D.M. 24 aprile 2013) del Dlgs 152/2006 e s.m.i.”*;
- al punto 1 del testo normativo adottato eliminare la porzione di testo: *“la denuncia di inizio attività (DIA) e la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), sono subordinati all’acquisizione del parere favorevole del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) in merito alla non necessità di bonifica del sito, oppure, nel caso in cui la caratterizzazione del sito abbia evidenziato la necessità di bonifica, all’approvazione del progetto di bonifica con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM)”* e di inserire al punto 1 del testo normativo da approvare, dopo la parola *“costruire”*, il seguente testo: *“l’autodichiarazione/ segnalazione di inizio attività edilizia, devono essere corredati della documentazione di cui all’art. 7 dell’ “Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera”, sottoscritto in data 16 aprile 2012, predisposta secondo i Protocolli attuativi di cui all’art. 5 commi 3 e 5 del suddetto Accordo di Programma”*;
- al primo capoverso del punto 2 del testo normativo adottato eliminare la porzione di testo: *“non interessate dagli interventi di bonifica”* e di inserire, tra la parola *“stesso”* e le parole *“e quindi”*, il testo: *“non contaminate a seguito della caratterizzazione e dell’analisi del rischio”*;
- alla lettera *a)* del punto 2 del testo normativo adottato di eliminare la porzione di testo: *“approvato con decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (MATTM)”* e di sostituirlo con il seguente testo: *“approvato ai sensi del D.lgs. 152/06”*;
- alla lettera *b)* del punto 2 del testo normativo adottato di eliminare la porzione di testo: *“la presentazione di denuncia di inizio attività (DIA), segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e comunicazione di inizio attività (CIA)”* e la porzione di testo: *“approvato con decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (MATTM)”*e, infine, anche la parola *“medesimi”* e di inserire alla lettera *b)* del punto 2 all’inizio del capoverso e prima delle parole *“è subordinata”*, il testo: *“l’autodichiarazione/segnalazione di inizio attività edilizia”* e, tra la parola *“suoli”* e la parola *“dichiarazione”*, il testo: *“approvato ai sensi del D.lgs. 152/06 ed alla”* e, infine, tra la parola *“suoli”* e la parola *“interventi”*, la parola *“edilizi”*;
- al punto 2 *bis)* di inserire, tra la parola *“stessa,”* e le parole *“nelle more”*, il testo: *“anche in assenza di titolo abilitativo a costruire e”*;
- al punto 3) del testo normativo di eliminare la porzione di testo: *“da parte del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (MATTM)”*;

- al punto 5) di eliminare:
 - la parola “*e*” compresa tra le parole “*contaminate*” e “*a tal fine*”;
 - le parole “*prima della*” tra le parole “*a tal fine*” e la parola “*stipula*”,;
 - la porzione di testo: “*dovrà essere presentato al Comune il parere del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM)*”;
 - la parola “*la*” tra la parola “*contaminazione*” e la parola “*certificazione*” ;

- di inserire al punto 5), tra la parola “*asservimento*” e le parole “*in merito*”, la porzione di testo: “*qualora la stessa avvenga prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio, sarà subordinata alla presentazione al Comune del parere della Conferenza di Servizi di cui all’art. 242 del D. Lgs 152/2006 (o all’art. 252 per le aree ricadenti nel perimetro S.I.N di Venezia.)*” e di inserire tra la parola “*contaminazione*” e la parola “*certificazione*” la parola “*della*”;

- al punto 6) del testo normativo adottato di eliminare la porzione di testo: “*ricadenti totalmente o parzialmente all’interno del Sito di Interesse Nazionale del Comune di Venezia di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente del 23 febbraio 2000*”.

dott. Ivano Laggia



**Oggetto: Modifica dell'art. 22 delle NTA della Variante al PRG per Porto Marghera. Variante parziale alla normativa del PRG adottato ai sensi dell'art. 50, comma 4, lett. I) della L.R. 61/1985. Approvazione ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004.
Controdeduzione alle osservazioni ed approvazione.**

Osservazione n. 1

presentata in data 10.12.2014 (PG.2014/0512765) dal dott. Ivano Laggia

Sintesi dell'osservazione

Il dott. Ivano Laggia in riferimento alla modifica dell'articolo 22 delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante al PRG per Porto Marghera (approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 145 del 21.12.2012) evidenzia quanto segue:

- il testo adottato non recepisce quanto disposto dall'Accordo di Programma sottoscritto il 16.04.2012 e dal conseguente Protocollo operativo per la caratterizzazione dei siti ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera firmato dal Ministro Clini il 21.01.2013 e pertanto chiede di introdurre nel testo di variante tali disposizioni;
- con l'emanazione del Decreto 24.04.2013 per la "Ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di Venezia" una porzione del territorio di Porto Marghera, per quanto attiene la procedura ambientale, è di competenza della Regione del Veneto e non più del Ministero dell'Ambiente e dunque chiede di introdurre nel testo di variante il richiamo a tali nuove competenze;
- dalla data di adozione del testo normativo a quella di protocollazione dell'osservazione il legislatore ha emanato una serie di leggi che modificano o integrano il DPR 380/2001 "Testo Unico dell'Edilizia" con riferimento anche alla denominazione dei titoli edilizi. Per una maggiore coerenza con i dispositivi vigenti l'osservante chiede di sostituire la descrizione specifica della tipologia dei titoli edilizi citati nel testo adottato (quali Permesso di Costruire, DIA, SCIA) con una descrizione di carattere generale che garantisca nel tempo la continuità della conformità alle norme statali e regionali in materia edilizia;

Sintesi della proposta

L'osservante propone quanto segue:

- di eliminare al primo capoverso del testo normativo la porzione del testo con riferimento alla "vecchia" perimetrazione del SIN e di sostituirlo con una locuzione specifica che tenga in considerazione le aree entro e fuori SIN ai sensi del Dlg 152/2006;
- di eliminare al punto 1 e 2 lettera b) del testo normativo i riferimenti specifici ai titoli edilizi (in parte ormai superati dalle leggi sopraccitate) e di sostituire detto capoverso con una descrizione di carattere generale che garantisca nel tempo la continuità della

conformità alle norme statali e regionali in materia edilizia;

- di eliminare alla lettera a) del punto 2 lo specifico richiamo all'approvazione del progetto di bonifica da parte del MATTM e di sostituirlo con una locuzione che richiami più genericamente le disposizioni del Dlgs 152/2006;
- al punto 3 e 5 del testo normativo di eliminare la porzione di testo con il riferimento dei progetti di bonifica approvati "*da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (MATTM)*" in quanto parte dell'ambito di Porto Marghera, a seguito del Decreto 24.04.2013 per la "Ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di Venezia", risulta non più di competenza del Ministero;
- al punto 6 di eliminare la locuzione "*ricadenti totalmente o parzialmente all'interno del Sito di Interesse Nazionale del Comune di Venezia di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 23 febbraio 2000*" in quanto disposizione ormai superata a seguito della perimetrazione del SIN del 2013.

Controdeduzioni

Verificato e valutato quanto proposto dall'osservante, pur considerato che l'osservazione è pervenuta fuori termine di legge ma che nello spirito di una più ampia partecipazione dei cittadini alla formazione degli atti amministrativi l'Amministrazione Comunale, da sempre, ha reputato di prendere in considerazione e controdedurre anche le osservazioni presentate fuori termine, si reputa che la stessa debba trovare giusto accoglimento in quanto propone modifiche ed integrazione atte a migliorare il testo normativo adottato e rendendolo nel contempo quanto più corrispondente alle norme nazionali settore.

In virtù di quanto sopra espresso si esprime pertanto parere **FAVOREVOLE** all'accoglimento dell'osservazione.

Per una maggiore chiarezza di lettura del provvedimento di Variante si allega di seguito una scheda esemplificativa che pone a confronto il testo dell'articolo 22 vigente (sezione di sinistra), con il testo dell'articolo 22 nella versione adottata (sezione centrale) e quello oggetto di proposta di modifica (sezione a destra). Il testo barrato nella colonna centrale è il testo eliminato a seguito dell'osservazione pervenuta che viene sostituito/integrato con il testo in rosso nella colonna a destra.

Testo normativo vigente	Testo normativo in Variante adottato	Testo normativo in Variante oggetto di approvazione
<p><i>Gli strumenti urbanistici attuativi ed i progetti di opere pubbliche nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia (se comportanti la demolizione e la sostituzione di consistenti parti strutturali), di ampliamento, di sopralzo, di ricostruzione di fabbricati esistenti e gli interventi di nuova costruzione non possono essere -rispettivamente- approvati od assentiti se i relativi progetti non sono corredati anche da specifica relazione tecnico-scientifica volta a documentare il grado di contaminazione del suolo (considerato dall'intero strumento urbanistico attuativo o costituente area di sedime e di pertinenza del fabbricato oggetto del singolo intervento) ed a definire le operazioni di confinamento e/o di bonifica atte a realizzare le condizioni di utilizzabilità del suolo stesso. La suddetta prescrizione si applica solo nel caso in cui gli interventi approvati od assentiti comportino l'esecuzione di lavori che investano il suolo.</i></p> <p>La suddetta relazione è costituita da:</p> <p>a) i referti delle analisi condotte -sul terreno di cui si tratta, in un periodo compreso nell'anno antecedente la data di presentazione della relazione- da istituto o da ente di competenza e di esperienza comprovate, secondo le metodiche e con le garanzie prescritte dalla legislazione vigente in materia e, comunque, dalla tecnica più avanzata, tenendo conto tanto delle esigenze di tutela della salute degli addetti</p>	<p>Gli interventi edilizi, inerenti la ristrutturazione edilizia (se comportanti la demolizione e la sostituzione di consistenti parti strutturali), l'ampliamento, la ricostruzione di fabbricati esistenti, nonché la nuova costruzione, ubicati nel Sito di Interesse Nazionale del Comune di Venezia di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 23 febbraio 2000, eseguibili in diretta attuazione del PRG o conseguenti ad approvazione di Piano Urbanistico Attuativo e che comportino l'esecuzione di lavori che investono il suolo, sono soggetti alle seguenti prescrizioni:</p> <p>1. L'avvio del procedimento di approvazione di progetti di opere pubbliche, la domanda di permesso di costruire, la denuncia di inizio attività (DIA) e la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), sono subordinati all'acquisizione del parere favorevole del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) in merito alla non necessità di bonifica del sito, oppure, nel caso in cui la caratterizzazione del sito abbia evidenziato la necessità di bonifica, all'approvazione del progetto di bonifica con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM).</p>	<p>Gli interventi edilizi, eseguibili in diretta attuazione del PRG o conseguenti ad approvazione di Piano Urbanistico Attuativo e che comportino l'esecuzione di lavori che investono il suolo, sono subordinati alle disposizioni di cui all'art. 242 (e all'art. 252 per gli ambiti ricompresi nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale ex D.M. 24 aprile 2013) del Dlgs 152/2006 e s.m.i. e sono soggetti alle seguenti prescrizioni:</p> <p>1. L'avvio del procedimento di approvazione di progetti di opere pubbliche, la domanda di permesso di costruire, l'autodichiarazione/ segnalazione di inizio attività edilizia, devono essere corredati della documentazione di cui all'art. 7 dell' "Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera", sottoscritto in data 16 aprile 2012, predisposta secondo i Protocolli attuativi di cui all'art. 5 commi 3 e 5 del di suddetto Accordo di Programma.</p>

e dei cittadini nonché dell'igiene del territorio quanto della vulnerabilità della falda sotterranea in ragione della sua utilizzazione e della sua connessione con il corpo idrico lagunare;

- b) l'individuazione dei possibili interventi di confinamento e/o di bonifica del terreno considerato e la valutazione dei relativi costi;
- c) il progetto delle specifiche operazioni di confinamento e/o di bonifica da attuare per rendere la qualità del suolo idonea a consentire gli interventi edilizi previsti dallo strumento urbanistico attuativo o da assentire con concessione edilizia;
- d) ogni altro elaborato, referto o progetto prescritto dal competente ufficio comunale.

Ove la Relazione escluda l'esigenza di operazioni di confinamento o di bonifica ed ove la relativa conclusione sia asseverata da professionista all'uopo abilitato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l'intervento può essere valutato per l'eventuale assentimento.

La Relazione costituisce parte integrante del piano urbanistico attuativo o della concessione edilizia ovvero presupposto per gli interventi che non necessitano di tale titolo; essa deve preliminarmente aver ottenuto il parere favorevole, all'approvazione o altro analogo provvedimento da parte delle autorità competenti in materia nelle forme previste dalle leggi vigenti. Il piano attuativo, se di iniziativa privata, dovrà essere corredato dalla convenzione di cui all'art.63 della legge regionale n.61/1985, con la quale - in particolare - il richiedente assume formale impegno a realizzare preventivamente rispetto agli interventi edilizi previsti, le operazioni di confinamento e/o di bonifica indicate nella

2. Nel caso in cui il sito necessiti di essere bonificato, fatte salve le porzioni del sito stesso ~~non interessate dagli interventi di bonifica~~ e quindi immediatamente riutilizzabili:

a) I progetti di opere pubbliche e gli interventi edilizi autorizzabili con permesso di costruire possono essere rispettivamente approvati e rilasciati indipendentemente dalla certificazione, da parte dell'Organo pubblico competente, dell'avvenuta bonifica in conformità al progetto di bonifica dei suoli ~~approvato con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (MATTM)~~, che invece, assieme alla dichiarazione asseverata del proponente, che le opere e gli interventi medesimi sono compatibili con la bonifica realizzata e non costituiscono condizione ostativa alla bonifica della falda, qualora in corso o comunque non certificata, costituisce atto preventivo obbligatorio per l'inizio dei lavori.

b) ~~la presentazione di denuncia di inizio attività (DIA), segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e comunicazione di inizio attività (CIA)~~ è subordinata alla certificazione, rilasciata dall'Organo pubblico competente, dell'avvenuta bonifica in conformità al progetto di bonifica dei suoli ~~approvato con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (MATTM)~~ e dichiarazione asseverata del proponente, che le opere e gli interventi medesimi sono compatibili con la bonifica realizzata e non costituiscono condizione ostativa alla bonifica della falda, qualora in corso

2. Nel caso in cui il sito necessiti di essere bonificato, fatte salve le porzioni del sito stesso **non contaminate a seguito della caratterizzazione e dell'analisi del rischio e quindi immediatamente riutilizzabili:**

a) I progetti di opere pubbliche e gli interventi edilizi autorizzabili con permesso di costruire possono essere rispettivamente approvati e rilasciati indipendentemente dalla certificazione, da parte dell'Organo pubblico competente, dell'avvenuta bonifica in conformità al progetto di bonifica dei suoli **approvato ai sensi del D.lgs. 152/2006**, che invece, assieme alla dichiarazione asseverata del proponente, che le opere e gli interventi medesimi sono compatibili con la bonifica realizzata e non costituiscono condizione ostativa alla bonifica della falda, qualora in corso o comunque non certificata, costituisce atto preventivo obbligatorio per l'inizio dei lavori.

b) **l'autodichiarazione/ segnalazione di inizio attività edilizia** è subordinata alla certificazione, rilasciata dall'Organo pubblico competente, dell'avvenuta bonifica in conformità al progetto di bonifica dei suoli **approvato ai sensi del D.lgs. 152/2006 ed alla** dichiarazione asseverata del proponente, che le opere e gli interventi **edilizi** sono compatibili con la bonifica realizzata e non costituiscono condizione ostativa alla bonifica della falda, qualora in corso o comunque non certificata;

<p><i>suddetta Relazione, dandone a riguardo congrue garanzie .</i></p> <p><i>Nel caso di intervento diretto, la convenzione potrà essere sostituita da atto d'obbligo, registrato e trascritto, con cui il richiedente assume i medesimi impegni di cui sopra.</i></p> <p><i>La relazione è esaminata ed approvata dagli organi competenti in materia; ove detti organi appartengano a più amministrazioni pubbliche, si procederà a mezzo di conferenza di servizi.</i></p> <p><i>Una volta intervenuta detta approvazione ed apportate le modifiche o le integrazioni del progetto eventualmente prescritte in sede di approvazione, l'operatore assume formale impegno scritto di realizzare, preventivamente rispetto all'intervento, le operazioni di confinamento e/o di bonifica previste dal suddetto progetto, dando -al riguardo- congrue garanzie. Tale impegnativa (da trascrivere nei registri immobiliari) costituisce presupposto necessario per l'approvazione dello strumento urbanistico attuativo o per il rilascio della concessione edilizia. Gli interventi edilizi -anche se non necessitano di preventivo titolo abilitativo- potranno aver corso solo a seguito dell'accertamento della regolare esecuzione delle opere previste dal ricordato progetto; ove l'accertamento non sia avviato dall'Amministrazione entro trenta giorni dalla comunicazione scritta di ultimazione dei lavori di confinamento e/o di bonifica, lo stesso potrà essere sostituito con dichiarazione asseverata del direttore dei lavori.</i></p> <p><i>In caso di interventi di sola demolizione, gli stessi non potranno comunque essere avviati in mancanza dei referti di cui alla lettera a del precedente secondo comma e di una relazione attestante la qualità del suolo e la condizione in cui esso si verrà a trovare a demolizione</i></p>	<p>o comunque non certificata;</p> <p>2 bis Le opere pubbliche e gli interventi edilizi costituenti parte integrante del progetto di bonifica approvato, sono consentiti, per quanto connesso alla bonifica stessa, nella more della certificazione della avvenuta bonifica rilasciata dall'Organo Pubblico competente;</p> <p>3. Per gli interventi edilizi normati da Piano Urbanistico Attuativo l'approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (MATTM) del progetto di bonifica (qualora necessario) deve essere riferita a tutto l'ambito territoriale del PUA.</p> <p>4. In presenza di Piano Urbanistico Attuativo suddiviso in Unità minime di Intervento o realizzato per stralci funzionali, le condizioni di cui alle lett. a) e b) del precedente punto 2, possono essere riferite anche alla sola Unità Minima di Intervento o al singolo stralcio funzionale.</p> <p>5. Le aree da cedere al Comune o da asservire ad uso pubblico da parte di privati, in esecuzione di Piani Urbanistici Attuativi, non devono risultare contaminate, e a tal fine, prima della stipula degli atti di cessione e/o asservimento, dovrà essere presentato al Comune il parere del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) in merito alla non necessità di bonifica del sito oppure, qualora la caratterizzazione del sito ne</p>	<p>2 bis Le opere pubbliche e gli interventi edilizi costituenti parte integrante del progetto di bonifica approvato, sono consentiti, per quanto connesso alla bonifica stessa, anche in assenza di titolo abilitativo a costruire e nelle more della certificazione della avvenuta bonifica rilasciata dall'Organo Pubblico competente;</p> <p>3. Per gli interventi edilizi normati da Piano Urbanistico Attuativo l'approvazione del progetto di bonifica (qualora necessario) deve essere riferita a tutto l'ambito territoriale del PUA.</p> <p>4. In presenza di Piano Urbanistico Attuativo suddiviso in Unità minime di Intervento o realizzato per stralci funzionali, le condizioni di cui alle lett. a) e b) del precedente punto 2, possono essere riferite anche alla sola Unità Minima di Intervento o al singolo stralcio funzionale.</p> <p>5. Le aree da cedere al Comune o da asservire ad uso pubblico da parte di privati, in esecuzione di Piani Urbanistici Attuativi, non devono risultare contaminate. A tal fine la stipula degli atti di cessione e/o asservimento, qualora la stessa avvenga prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio, sarà subordinata alla presentazione al Comune del parere della Conferenza di Servizi di cui all'art. 242 del Dlgs 152/2006 (o all'art. 252 per le aree ricadenti nel</p>
--	---	---

avvenuta.

abbia evidenziato la contaminazione, ~~la~~ certificazione rilasciato dal competente Organo pubblico inerente l'avvenuta bonifica, o, per la sola bonifica della falda, l'impegno ad assolverne l'esecuzione secondo quanto previsto dal progetto di bonifica approvato.

~~6. I Piani Urbanistici Attuativi ricadenti totalmente o parzialmente all'interno del Sito di Interesse Nazionale del Comune di Venezia di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 23 febbraio 2000,~~ devono prevedere, nelle norme tecniche di attuazione e nella convenzione obbligatoria di cui alla lett. m), comma 2° dell'art. 19 della L.R. 11/2004, esplicito richiamo agli obblighi di cui ai commi precedenti.

7. Gli interventi edilizi che non investono il suolo non sono subordinati alle procedure del presente articolo.
Gli interventi di sola demolizione, che investono il suolo, sono invece subordinati alle certificazioni di cui alle lett. a) e b) del precedente punto 2.

perimetro del S.I.N.di Venezia) in merito alla non necessità di bonifica del sito oppure, qualora la caratterizzazione del sito ne abbia evidenziato la contaminazione, **della** certificazione rilasciata dal competente Organo pubblico inerente l'avvenuta bonifica, o, per la sola bonifica della falda, l'impegno ad assolverne l'esecuzione secondo quanto previsto dal progetto di bonifica approvato.

6. I Piani Urbanistici Attuativi devono prevedere, nelle norme tecniche di attuazione e nella convenzione obbligatoria di cui alla lett. m), comma 2° dell'art. 19 della L.R. 11/2004, esplicito richiamo agli obblighi di cui ai commi precedenti.

7. Gli interventi edilizi che non investono il suolo non sono subordinati alle procedure del presente articolo.
Gli interventi di sola demolizione, che investono il suolo, sono invece subordinati alle certificazioni di cui alle lett. a) e b) del precedente punto 2.

CITTA' DI
VENEZIA



Comune di Venezia

Direzione Sviluppo del Territorio

Servizio Pianificazione e Gestione Porto Marghera

Oggetto: Modifica dell'art. 22 delle NTA della Variante al PRG per Porto Marghera. Variante parziale alla normativa del PRG adottato ai sensi dell'art. 50, comma 4, lett. I) della L.R. 61/1985. Approvazione ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004.
Controdeduzione alle osservazioni ed approvazione.

ALLEGATO SUB 1

Asseverazione di non necessità di Valutazione idraulica



Oggetto: Modifica dell'art. 22 delle NTA della Variante al PRG per Porto Marghera. Variante parziale alla normativa del PRG adottato ai sensi dell'art. 50, comma 4, lett. l) della L.R. 61/1985. Approvazione ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004.

Controdeduzione alle osservazioni ed approvazione.

Direzione Sviluppo del Territorio

Direttore
Arch. Oscar Giroto

Trasmissione esclusivamente a mezzo PEC

COMUNE DI VENEZIA

PG/2014/ 0514538 del 11/12/2014 ore 11,44

Mitt. Pianificazione e gestione Porto Marghera

Destinatario: GENIO CIVILE VENEZIA

Classifica: XII.1.1. Fascicolo: 10 del 2014



Spett. le Ufficio del Genio Civile Regionale
Distretto Idrografico di Venezia
presso la Regione Veneto
Piscina San Zulian, San Marco 548
30124 Venezia
alla c.a. **Ing. Sandro Del Rizzo**

bacinolitoraleveneto.venezias@pec.regione.veneto.it

Il sottoscritto arch. Oscar Giroto, Direttore della Direzione Sviluppo del Territorio del Comune di Venezia, tecnico estensore della proposta di Variante specificata in oggetto, ai sensi dell'Allegato "A" alla D.G.R.V. n. 2948 del 6 Ottobre 2009

ASSEVERA

che la presente Variante parziale al P.R.G. **non necessita della Valutazione di Compatibilità Idraulica** in quanto trattasi di una modifica normativa riguardante lo snellimento della procedura di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi ubicati in Porto Marghera, al fine di uniformarla alla procedura di approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi prevista dalla vigente legislazione nazionale e regionale.

Distinti Saluti

Sede di Mestre
Viale Ancona, 41
30170 Mestre
tel. 041.274.9148
fax 041.274.9149
e-mail:
oscar.giroto@comune.venezias.it

IL DIRETTORE
Arch. Oscar Giroto

CITTA' DI
VENEZIA



Comune di Venezia

Direzione Sviluppo del Territorio

Servizio Pianificazione e Gestione Porto Marghera

Oggetto: Modifica dell'art. 22 delle NTA della Variante al PRG per Porto Marghera. Variante parziale alla normativa del PRG adottato ai sensi dell'art. 50, comma 4, lett. I) della L.R. 61/1985. Approvazione ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004.
Controdeduzione alle osservazioni ed approvazione.

ALLEGATO SUB 2

**Asseverazione di non necessità di
Valutazione di Incidenza Ambientale**



Venezia, 21/12/2011

Prot. 530628

ANON - BOVIL
M

Direzione Ambiente e
Politiche Giovanili

Direttore: arch. Andrea Costantini

Oggetto: Modifica dell'art. 22 delle NTA della Variante al PRG di Porto Marghera. Variante parziale alla normativa del PRG ai sensi dell'art. 50, comma 4°, lett. l) della L.R. 61/1985 – Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza

All'arch. Oscar Girotto
Direttore Sviluppo del Territorio ed Edilizia
Comune di Venezia
Viale Ancona 41/63
30173 Mestre

Servizio
Osservatorio della Laguna e del
Territorio

Responsabile: dott. Marco Favaro
marco.favaro@comune.venezia.it

Si trasmette in allegato alla presente la Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza relativa alla "Modifica dell'art. 22 delle NTA della Variante al PRG di Porto Marghera. Variante parziale alla normativa del PRG ai sensi dell'art. 50, comma 4°, lett. l) della L.R. 61/1985".

Distinti saluti

IL DIRETTORE

arch. Andrea Costantini

**Modifica dell'art. 22 delle NTA della Variante al PRG per Porto Marghera.
Variante parziale alla normativa del PRG ai sensi dell'art. 50, comma 4°,
lett. l) della L.R. 61/1985.**

**RETE NATURA 2000
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

*DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA
AI SENSI DELLA D.G.R. 3173 DEL 10 OTTOBRE 2006*

Il sottoscritto arch. Andrea Costantini

nato a Venezia prov. (VE) il 18/03/1955 e residente nel Comune di Venezia

in qualità di Direttore della Direzione Ambiente e Politiche Giovanili del Comune di Venezia

VISTI:

- la Direttiva 92/43/CEE "Habitat", relativa alla "conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- la Direttiva 2009/147/CE "Uccelli", concernente la "conservazione degli uccelli selvatici";
- il D.P.R. n. 357/97, modificato con DPR n. 120/03, recante il regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE;
- le DD.GG.RR. n° 1180 del 18.04.2006, n° 4059 del 11.12.07 e n° 4003 del 16.12.2008 relativi all'individuazione dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) costituenti rete ecologica europea Natura 2000 del Veneto;
- la D.G.R. n°3173 del 10.10.2006 ad oggetto: "nuove disposizioni relative all'attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/197. Guida metodologica per la Valutazione d'Incidenza. Procedure e modalità operative";

CONSIDERATO che l'allegato A par. 3, alla D.G.R. n°3173 del 10.10.2006 individua le fattispecie di esclusione dalla procedura per la Valutazione di Incidenza relativamente a piani, progetti o interventi che, per la loro intrinseca natura possono essere considerati, singolarmente o congiuntamente ad altri, non significativamente incidenti sulla rete Natura 2000 e di seguito riportate:

A. all'interno dei siti:

- I) piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione 30 aprile 2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione forestale e con le deliberazioni 10 dicembre 2002, n. 3528 e 23 maggio 2003, n. 1519 relativamente agli interventi agroambientali della misura 6(f) e alla misura 5(e) relativa alle indennità compensative da attuare nelle zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali del Piano di Sviluppo Rurale vigente;
- II) piani e interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani di gestione degli stessi o, nel caso di un'area protetta, dal piano ambientale adeguato ai contenuti delle linee guida ministeriali o regionali;

- III) azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di conservazione di cui all'art.4 del D.P.R. 357/1997, approvate, relativamente alle Z.P.S., con D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371;
- IV) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che non comportino aumento della volumetria e/o superficie e non comportino modificazione della destinazione d'uso diversa da quella residenziale, purché la struttura non sia direttamente connessa al mantenimento in buono stato di conservazione di habitat o specie della flora e della fauna;
- V) progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente incidenti, dal relativo strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di incidenza sia stata approvata ai sensi della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e successive modifiche.

B. all'esterno dei siti:

- I) piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione 30 aprile 2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione forestale e con le deliberazioni 10 dicembre 2002, n. 3528 e 23 maggio 2003, n. 1519 relativamente agli interventi agroambientali della misura 6(f) e alla misura 5(e) relativa alle indennità compensative da attuare nelle zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali del Piano di Sviluppo Rurale vigente;
- II) i piani e gli interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani di gestione degli stessi o, nel caso di un'area protetta, dal piano ambientale adeguato ai contenuti delle linee guida ministeriali o regionali;
- III) azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di conservazione di cui all'art. 4 del D.P.R. 357/1997, approvate, relativamente alle Z.P.S., con D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371;
- IV) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che non comportino modificazione d'uso diversa da quella residenziale e comportino il solo ampliamento finalizzato ad adeguamenti igienico - sanitari;
- V) progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente incidenti, dal relativo strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di incidenza sia stata approvata ai sensi della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e successive modifiche;
- VI) piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

VALUTATO che la variante parziale alla normativa del PRG in oggetto, poiché non comporta modifiche alle destinazioni d'uso, alle modalità di attuazione e agli indici di edificabilità della vigente VPRG per Porto Marghera, non genera incidenze dirette o indirette agli habitat, agli habitat di specie e alle specie dei siti della rete Natura 2000;

RICHIAMATO l'obbligo di verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale per ogni singolo Piano Urbanistico Attuativo e per ogni intervento edilizio eseguibile in diretta attuazione del PRG;

DICHIARA

che per il seguente atto pianificatorio: "Modifica dell'art. 22 delle NTA della Variante al PRG per Porto Marghera. Variante parziale alla normativa del PRG ai sensi dell'art. 50, comma 4°, lett. I) della L.R. 61/1985" **NON è necessario avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza** ai sensi della D.G.R. 3173 del 10 Ottobre 2006 in quanto compresa nella seguente fattispecie precedentemente descritta:

- D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera A, punto I)
- D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera A, punto II)
- D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera A, punto III)
- D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera A, punto IV)
- D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera A, punto V)

- D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto I)
- D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto II)
- D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto III)
- D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto IV)
- D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto V)
- D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto VI)

Si allega alla presente copia del documento d'identità o di riconoscimento in corso di validità.

DATA 21/12/2011

IL DICHIARANTE



Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

DATA 21/12/2011

IL DICHIARANTE



12/06/2005
 SCADDE IL 12/06/2005
 AK 1456579



Cognome COSTANTINI
 Nome ANDREA
 nato il 18/03/1955
 (atto n. 6 P.I. SA)
 a VENEZIA
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza VENEZIA
 Via SAN MARINO, DESTRA (BURARO), 175
 Stato civile CONIUGATO
 Professione DIRIG. TECH. P. ANN.
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 1,81
 Capelli castani
 Occhi azzurri
 Segni particolari _____

